

13/10/2003 - La tutela della maternità

Indennità di maternità; astensione obbligatoria dal lavoro per le lavoratrici in gravidanza deve essere presentata all'INPS competente per territorio entro il settimo mese dello stato di gravidanza. A partire dal 1° giorno successivo al settimo mese di gravidanza, le lavoratrici rimangono in maternità fino al 90° giorno di vita del neonato. La legge 53/2000 ha introdotto la possibilità per la lavoratrice di posticipare l'astensione dal lavoro al mese precedente la data presunta del parto, fino a quattro mesi dopo. Ciò a condizione che lo specialista ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel caso in cui la lavoratrice dipenda da un'azienda soggetta a controlli sanitari (ad esempio: azienda industriale), attestino che tale situazione non arreca pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro. Prima di presentare la domanda, bisogna rivolgersi ad un medico abilitato dall'ASL di residenza per far compilare il certificato medico di gravidanza presente nel modulo di domanda. Attenzione: Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), a partire dal 27 aprile 2001 (entrata in vigore Testo unico sulla maternità), spetta l'astensione obbligatoria dal lavoro per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto. Spetta per 5 mesi sia in caso di parto prematuro sia in caso di parto successivo alla data presunta. Alle lavoratrici parasubordinate dal 1° gennaio 1998 l'assegno di parto è stato sostituito dall'indennità di maternità. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell'INPS - soggette al contributo del 14% comprensivo dello 0,50%, quota utilizzata a finanziare la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia - possono fruire dell'astensione obbligatoria per maternità per la durata di due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino. La prescrizione è annuale. Nota bene: per le sole lavoratrici del settore agricoltura, a differenza di tutte le altre operanti negli altri settori, l'Istituto eroga l'indennità direttamente alle lavoratrici medesime, a condizione che le stesse siano iscritte negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Comune di residenza da almeno due anni, rispettivamente con almeno una giornata e cinquantuno giornate nel biennio di riferimento. Durante il periodo di astensione, le lavoratrici non devono svolgere alcuna attività lavorativa.

Indennità; astensione facoltativa (congedo parentale) L'astensione facoltativa dal lavoro delle lavoratrici in puerperio deve essere presentata alla Sede INPS competente per territorio a partire dal 91° giorno successivo alla data del parto. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro; le astensioni non possono superare un periodo complessivo tra i genitori di dieci

mesi, aumentabili a undici. L'indennità per astensione facoltativa può essere richiesta dal padre del nascituro a condizione che la madre rinunci al periodo di astensione facoltativa post-partum e che il datore di lavoro di questa rilasci dichiarazione scritta che la lavoratrice ha optato di non godere dell'astensione; dichiarazione da trasmettere alla Sede INPS dove viene presentata la domanda. L'indennità spetta per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi entro il terzo anno di età del bambino. In caso di superamento dei sei mesi complessivi tra i genitori (fino a otto anni di età del bambino) l'indennità è subordinata a determinate condizioni e in particolare al reddito individuale del genitore richiedente che deve essere inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. L'importo

Per le lavoratrici dipendenti l'indennità per astensione obbligatoria è pari all'80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria. Per le colf, le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti) e le lavoratrici agricole a tempo determinato la misura dell'indennità è pari all'80% delle retribuzioni 'convenzionali' stabilite anno per anno dalla legge; per le parasubordinate l'indennità di maternità è di importo variabile a seconda dei contributi accreditati. L'indennità per astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione media giornaliera. L'indennità di maternità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale viene poi rimborsato dall'INPS tramite il conguaglio dei contributi. Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), alle colf, alle lavoratrici agricole dipendenti, alle lavoratrici stagionali e alle disoccupate o sospese che non usufruiscono di trattamenti di integrazione salariale e alle parasubordinate, l'indennità è pagata direttamente dall'INPS. L'indennità di malattia; la prestazione che viene pagata in sostituzione della retribuzione ai lavoratori che si ammalano. L'importo dell'indennità è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi 20 giorni [mentre per quelli successivi è pari al 66%]. Spetta per un periodo massimo di 180 giorni. I primi 3 giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal 4° giorno di assenza provvede l'INPS. La domanda di malattia deve essere presentata alla Sede INPS competente per territorio entro e non oltre 2 giorni dalla data del rilascio del periodo di malattia, redatto dal medico di famiglia sull'apposito modello a lettura ottica. Tale modello, redatto dal medico, è composto da due copie: una deve essere consegnata all'INPS, l'altra al datore di lavoro o all'azienda agricola. Ai lavoratori del settore agricolo l'indennità viene erogata dall'Istituto direttamente ai lavoratori o ai braccianti. Per quanto riguarda i lavoratori del settore non-agricolo, invece, i datori di lavoro del settore anticipano la prestazione in oggetto, compensando successivamente con l'Istituto gli oneri fiscali e previdenziali dovuti. Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici dell'INPS o dell'ASL dalle 10 alle 12, e dalle 17 alle 19 (comprese domeniche e giorni festivi).